

STATUTO

AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR VIA
CARROZZO 11

Numero REA: BR - 129463

Codice fiscale: 02218800742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

	da un Amministratore Unico nominato nella persona di CAPUTO	
	Pietro , il quale accetta la carica dichiarando che non sussi-	
	stono a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità.	
	8. La società viene costituita sotto la piena osservanza del-	
	le seguenti norme contenute nello statuto di cui al seguente	
	testo:	

	STATUTO	
	della "AD MAIORA Società Cooperativa Sociale".	
	ART. 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Cooperativa Sociale denominata: "AD MAIORA	
	Società Cooperativa Sociale".	
	ART. 2) SEDE	
	La sede è fissata nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) .	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche	
	in altre località. L'istituzione di nuove sedi secondarie, la	
	soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti al-	
	l'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale è di e-	
	sclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo	
	spostamento della sede legale della società all'interno del	
	Comune in cui è ubicata la sede sociale.	
	ART. 3) DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea anche prima della data di sca-	

	denza.	
	ART. 4) LEGGI SPECIALI	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
	la società a responsabilità limitata.	
	ART. 5) DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale fina-	
	lizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge	

	8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la pro-	
	pria attività caratteristica a favore dei propri soci coope-	
	ratori nella misura prevista dalla legge, in modo da realiz-	
	zare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far	
	conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro,	
	ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a mi-	
	gliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	e la prestazione della propria attività lavorativa a favore	
	della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti	
	mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di at-	
	tività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore	
	corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla	
	base di previsioni del regolamento, che definiscono l'orga-	
	nizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento	
	dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori in-	
	staurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-	
	noma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribui-	
	scono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le mo-	
	dalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci	

	cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, appro-	
	vato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione	
	del lavoro dei soci medesimi.	
	ART. 6) MUTUALITÀ PREVALENTE	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della pro-	
	pria attività - in misura non inferiore al trenta per cento	
	del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni la-	
	vorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavora-	
	tivo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	soci della cooperativa stessa. La cooperativa si avvale inol-	
	tre, nello svolgimento della propria attività, delle presta-	
	zioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di ter-	
	zi non soci. Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	ART. 7) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE MUTUALISTICA	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-	

	mento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci operatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	ART. 8) OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci operatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione	

	di lavori negli ambiti e nei servizi seguenti:	
	<u>A) SETTORE IGIENE AMBIENTALE:</u>	
	- raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti	
	solidi urbani, civili, industriali;	
	- raccolta, trasporto, selezione e adeguamento volumetrico ed	
	ogni altra attività annessa e connessa al riciclaggio dei ri-	
	futi provenienti da raccolta differenziata;	
	- realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la	
	termodistruzione, incenerimento e riciclaggio dei rifiuti;	
	- commercializzazione ed intermediazione dei servizi di rac-	
	colta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;	
	- realizzazione e gestione di impianti di sollevamento, di	
	potabilizzazione, depurazione e trattamento delle acque civi-	
	li, industriali e di vegetazione;	
	- censimento delle risorse idriche, piano di risanamento del-	
	le acque e del controllo antinquinamento;	
	- trattamento, compattazione e inertizzazione dei fanghi;	
	- risanamento e disinquinamento di aree urbane, extraurbane,	
	costiere, militari e di acque dolci e marine;	
	- servizi di ricerca e sviluppo, di consulenza organizzativa,	
	logistica e amministrativa nel settore ambientale e di sicu-	
	rezza.	
	<u>B) SETTORE SANIFICAZIONE AMBIENTALE:</u>	
	- prestazione di servizi di pulizia civili, industriali, o-	
	spedaliere, di case di cura, di cliniche, di comunità, di di-	

	sinfestazione generale con impiego anche di gas tossici, di	
	sterilizzazione, di disinfezioni, di sanificazione e di de-	
	rattizzazione;	
	- diserbi chimici, meccanici e manuali;	
	- servizi di "dissuasione" per colombi;	
	- pulizie e setacciamento di sabbie e grandi arenili;	
	<u>C) SETTORE SERVIZI VARI:</u>	
	- verifica sulla stabilità e sicurezza degli edifici pubblici	
	e privati;	
	- controllo, verifica e manutenzione di stabili privati e/o	
	pubblici ivi compresi gli impianti termici, elettrici, idrici	
	e telefonici civili ed industriali con tutte le opere relati-	
	ve a tale attività (pitturazione, idraulica, elettrica, ecc.);	
	- effettuazione di lavori di impiantistica nel settore idro-	
	termo-idraulico ed elettrico e di qualsiasi altra forma di	
	impiantistica in generale;	
	- gestione di servizi igienici fissi, noleggio di bagni mobi-	
	li e fissi, compresa la loro costruzione e vendita, anche di	
	prefabbricati in genere;	
	- costruzione e gestione di canili pubblici e privati, ivi	
	comprese l'attività di rifugio e custodia, con annessi servi-	
	zi veterinari;	
	- organizzazione e gestione del servizio di biglietteria per	
	spettacoli, manifestazioni, congressi, del servizio di ri-	
	scoSSIONE dei tributi comunali, provinciali e regionali e di	

	qualsivoglia genere;	
	- gestione flusso e deflusso folla locali pubblici e privati;	
	- organizzazione di trasporti collettivi a scopo di vacanza e	
	a scopo culturale, di accompagnamento disabili, handicappati	
	ed anziani, di pendolari per motivi scolastici e/o di lavoro,	
	o di utenti di aree di parcheggio;	
	- costruzione anche in concessione, organizzazione, gestione	
	con o senza servizi di custodia, e vigilanza non armata di	
	parcheggi ed aree pubbliche e/o private;	
	- organizzazione e gestione di centri di campeggio anche con	
	roulottes, di arenili e spiagge, di boschi e pinete di campi	
	sportivi ed attrezzature sportive, di palestre, di centri ri-	
	creativi e di animazione culturale, artistica e ludica, con	
	annessi servizi di ristorazione;	
	- organizzazione e gestione della ristorazione collettiva,	
	scolastica pubblica e privata e/o aziendale, di mense, bar	
	refettori e simili, spacci, ristoranti, compreso il confezio-	
	namento, il porzionamento e la distribuzione dei pasti;	
	- servizi di rimozione macchine, manipolazione merci, logi-	
	stica e facchinaggio in genere, trasporti, traslochi e simili;	
	- gestione di lavanderie;	
	- servizi di tipo alberghiero come rifacimento letti e simi-	
	li, anche a comunità pubbliche;	
	- servizi di portierato, centralino e radio ricetrasmittenti,	
	guardiania e vigilanza non armata;	

	- gestione integrata dei servizi cimiteriali, nonchè costru-	
	zione e vendita di cappelle e loculi;	
	- produzione energetica da fonti alternative interconnesse ai	
	vari impianti, compresi i servizi amministrativi e tecnici;	
	- difesa del verde pubblico e privato, con specifici inter-	
	venti antiparassitari, nutrizionali, idrici e di impianto,	
	reimpianto, ivi compresa la tutela del patrimonio forestale,	
	con interventi integrati di stazioni per la prevenzione degli	
	incendi ed antincendio;	
	- realizzazione e gestione di impianti esterni ed interni di	
	illuminazione, climatizzazione;	
	- sostituzione di attrezzature per il controllo dei consumi,	
	con relative letture per i conseguenti addebiti, anche in via	
	informatica e telematica;	
	- installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e di	
	pubblica utilità;	
	- servizi di telecomunicazione, di trasferimento tecnologico	
	e di intermediazione utile all'impresa ed agli enti pubblici	
	e privati;	
	- servizi di gestione, per conto proprio e di terzi, di bi-	
	blioteche, di segreteria e di servizi tecnico-amministrativi;	
	- servizi di civilizzazione di pertinenze stradali, comunali,	
	provinciali e statali, ivi compresi i loro arredi, la segna-	
	letica orizzontale, verticale e semaforica;	
	- servizi di assistenza tecnica ed ausiliaria (ATA) nelle	

	scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese	
	le università degli studi, gli istituti di formazione profes-	
	sionale;	
	- servizi in materia di motorizzazione civile, rilevazione	
	notizie P.R.A.;	
	- servizi per i trattamenti pensionistici;	
	- servizi di meccanografica e terminali;	
	- gestione ed amministrazione di aziende agrarie, turistiche	
	ed agrituristiche, di trasformazione e alimentari;	
	- servizi di censimento, valorizzazione, inventariazione, va-	
	lutazione di patrimoni immobiliari, pubblici e privati;	
	- servizi di controllo dei beni culturali, architettonici ed	
	artistici;	
	- servizi di rimozione di scritte murali, di graffiti e "mu-	
	rales" in genere.	
	Il perseguimento delle attività rientranti nell'oggetto so-	
	ciale potrà avvenire anche tramite l'affidamento di queste a	
	soggetti terzi i quali potranno svolgere tali attività anche	
	acquisendo la qualifica di socio per il tempo strettamente	
	necessario al compimento della stessa. La Cooperativa, per il	
	conseguimento delle attività costituenti lo scopo sociale,	
	potrà partecipare ad appalti e gare, potrà assumere interes-	
	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre so-	
	cietà e imprese esercenti attività analoghe, affini e comun-	
	que connesse alle proprie, nonchè compiere tutti gli atti e	

	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali. Per il perseguimento del-	
	l'oggetto sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevola-	
	zioni di legge.	
	ART. 9) SOCI - REQUISITI E CATEGORIE	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabili-	
	to dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Pos-	
	sono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condi-	
	zione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale a-	
	vendone interesse e precisamente coloro che possiedono i se-	
	guenti requisiti:	
	1 - che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età;	
	2 - che abbiano piena capacità di agire;	
	3 - che siano in possesso di un titolo o di una qualifica o	
	esercitino attività attinenti all'oggetto sociale;	
	4 - che abbiano ricevuto l'approvazione unanime all'ingresso	
	nella Cooperativa da parte dell'organo amministrativo in ca-	
	rica.	
	I soci si distinguono in soci cooperatori, soci volontari,	
	soci sostenitori e soci fondatori. I soci volontari prestano	
	la loro attività gratuitamente; il loro numero non può supe-	
	rare la metà di quello complessivo dei soci. Ai soci volonta-	
	ri può essere corrisposto solo un rimborso spese, sulla base	

	dei parametri stabiliti dalla Cooperativa. Le prestazioni dei	
	soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi	
	di servizio, fatta eccezione degli oneri di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e di	
	rimborso spese effettivamente sostenute. I soci volontari so-	
	no iscritti in apposita sezione del libro soci. Non possono	
	essere soci coloro che si trovano in situazione o che hanno	
	interessi contrastanti con quelli della società cooperativa.	
	ART. 10) DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	
	Chiunque intenda divenire socio della Cooperativa deve pre-	
	sentare all'Organo amministrativo e presso la sede sociale	
	domanda contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domi-	
	cilio, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente Statuto;	
	e) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente Statuto.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa	
	è quello risultante dal Libro soci. Il socio è tenuto a comu-	
	nicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal	
	presente articolo.	

ART. 11) AMMISSIONE DEL SOCIO

L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel Libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'Assemblea. Il socio ammesso dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, ai versamenti stabiliti dall'Organo amministrativo sia per le quote sottoscritte che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia, dall'Organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza del presente Statuto. Il socio cessa di essere tale per effetto di morte, recesso ed esclusione.

ART. 12) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente Statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla accettazione del-

	l'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà	
	presentare domanda di ammissione di cui al presente Statuto,	
	cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti	
	da parte dell'Organo amministrativo. Nel caso che abbiano a	
	subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari,	
	gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nomina-	
	re un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio	
	dei diritti amministrativi verso la società.	
	ART. 13) RECESSO DEL SOCIO	
	Il recesso del socio è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale. La relativa dichiarazione va	
	fatta per iscritto e comunicata con raccomandata con avviso	
	di ricevimento all'Organo amministrativo che deve esaminarla	
	entro giorni 60 (sessanta) dal relativo ricevimento, comuni-	
	candone, nei 60 (sessanta) giorni successivi, e sempre con	
	raccomandata con avviso di ricevimento, al socio il provvedi-	
	mento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il	
	socio nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il re-	
	cesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.	

	Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato	
	tre mesi prima dalla stessa; in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto	
	alla liquidazione della partecipazione secondo quanto infra.	
	ART. 14) ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo:	
	- nel caso dell'art. 2531 del codice civile;	
	- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso di cui all'art. 2286 del codice civile;	
	- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività contrastante con	
	gli interessi della società, la danneggi, materialmente e mo-	
	ralmente, fomenti dissidi e disordini di qualsiasi natura tra	
	i soci;	
	- nel caso in cui il socio non si attenga rigorosamente ai	
	principi di riservatezza e confidenzialità nel rispetto delle	
	attività sociali e dei soci.	

	La relativa delibera va comunicata con raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento al socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedi-	
	mento nel Libro soci, che sarà eseguita senza indugio dal-	
	l'Organo Amministrativo. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutua-	
	listici pendenti.	
	ART. 15) RESPONSABILITÀ DEL SOCIO	
	Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati	
	verso la società nei limiti di quanto ricevuto in occasione	
	dello scioglimento del rapporto sociale, se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della	
	società.	
	ART. 16) RIMBORSO DELLE QUOTE AL SOCIO USCENTE O AGLI EREDI O	
	LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO	
	Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, che sarà effettuato, al netto delle even-	
	tuali perdite imputabili a capitale, in base al bilancio del-	
	l'esercizio in cui si è verificata o ha avuto effetto la cau-	
	sa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo	
	pagamento sarà effettuato dalla Cooperativa entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Il diritto	

	al rimborso si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dall'appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o	
	è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rap-	
	porto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva le-	
	gale.	
	ART. 17) CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ed è rappresentato da un numero illimita-	
	to di quote ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge. Detto capitale può essere liberato	
	mercè conferimenti in danaro, di crediti o in natura. In ogni	
	caso, nessun socio può possedere quote della Società il cui	
	importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. L'am-	
	missione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528	
	del codice civile non importa modificazione dell'Atto Costi-	
	tutivo. La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capi-	
	itale con modificazione dell'Atto Costitutivo nelle forme pre-	
	viste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione verrà au-	
	torizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo am-	
	ministrativo.	
	ART. 18) VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO	
	DELLE STESSE	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pe-	
	gno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'or-	

	gano amministrativo. Il socio che intende sottoporre a pegno,	
	a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie	
	partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'Organo	
	Amministrativo con lettera raccomandata. L'Organo Amministra-	
	tivo comunicherà al detto socio il provvedimento autorizzato-	
	rio o di diniego nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ri-	
	cevimiento della raccomandata di cui sopra. Trascorso, comun-	
	que, il termine detto, il socio è libero di vendere, e l'ac-	
	quirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto	
	per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel	
	caso di provvedimento negativo, il socio ha il diritto, nel	
	termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relati-	
	va comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi	
	l'assemblea.	
	ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato dai confe-	
	rimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale so-	
	vrapprezzo, dalle riserve straordinarie, da qualunque libera-	
	lità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine	
	del raggiungimento degli scopi sociali e comunque da tutte le	
	riserve costituite dall'Assemblea o previste dalla legge.	
	Nella Cooperativa per le obbligazioni sociali risponde sol-	
	tanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 20) RISERVE	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci finchè du-	

	ra la società, nè durante la vita della società nè durante la	
	fase del suo scioglimento.	
	ART. 21) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ciascun anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti	
	dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richieda-	
	no particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed	
	all'oggetto della società segnalate dall'Organo amministrati-	
	vo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Assem-	
	blea che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale	
	nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura	
	come per legge) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione; statuirà sui dividendi nei limi-	
	ti di legge. In osservanza di quanto disposto dall'art. 2514	
	del codice civile, trattandosi di cooperativa a mutualità	
	prevalente, è fatto espresso divieto alla Cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offer-	

	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ri-	
	storno va effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici.	
	ART. 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE	
	I soci adottano sempre le loro decisioni mediante il metodo	
	assembleare. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in con-	
	formità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i	
	soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri. L'avviso di convocazione deve contenere	
	gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione	
	degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il	
	luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei	
	soci quale risultante dal Libro dei soci almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi	
	con raccomandata con avviso di ricevimento o anche consegnata	
	a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio destinatario,	
	o mercè fax munito del rapporto di ricezione o posta elettro-	

	nica. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in	
	via subordinata, nel Comune ove ha sede la società, oppure	
	altrove, purchè in Italia. L'avviso di convocazione conterrà	
	anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda	
	convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo	
	nel medesimo giorno fissato per la prima.	
	ART. 23) ASSEMBLEA TOTALITARIA	
	In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la	
	deliberazione assembleare s'intende adottata quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se no-	
	minati, sono presenti od informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	ART. 24) "QUORUM" COSTITUTIVI E "QUORUM" DELIBERATIVI,	
	INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	L'Assemblea dei soci, tanto in prima quanto in seconda convo-	
	cazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci. Han-	
	no diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con	
	le disposizioni di legge in materia d'intervento dei soci in	
	Assemblea di società a responsabilità limitata; ogni socio a-	
	vente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappre-	
	sentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di leg-	
	ge. Delle deleghe deve essere fatta menzione nel verbale e	
	devono essere conservate dalla società. Ogni socio non può	

	rappresentare più di 1 (uno) socio e solo con valida delega	
	firmata. L'intervento in Assemblea è possibile anche mediante	
	mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispon-	
	denza; in quest'ultimo caso, il voto deve essere pervenuto al	
	momento della riunione per potersi considerare intervenuto	
	all'Assemblea il socio che lo ha espresso.	
	ART. 25) DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VOTO	
	In Assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel Libro	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad	
	un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritto. Il	
	voto deve manifestarsi palesemente in Assemblea per alzata di	
	mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purchè	
	la votazione risulti espressa con fax recante l'identificati-	
	vo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritor-	
	no, telex o telegramma. È altresì ammesso il voto per televi-	
	deo-conferenza a condizione che sia possibile garantire la	
	contestualità della discussione, del voto e della delibera-	
	zione. Il voto per corrispondenza e/o quello per televi-	
	deo-conferenza non vengono computati ai fini della regolare	
	costituzione delle Assemblee in cui vengono posti in votazio-	
	ne argomenti diversi da quelli previsti nell'Ordine del Gior-	
	no dell'avviso di convocazione. È vietato il voto segreto.	
	ART. 26) SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di que-	

	st'ultimo, dall'Amministratore più anziano, e in mancanza da	
	altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presen-	
	ti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far	
	constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea	
	stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legit-	
	timazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di ac-	
	certare i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'As-	
	semblea; in caso di Assemblea, che deliberi modificazioni del	
	presente Statuto, le funzioni di Segretario vengono assolve	
	da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verba-	
	le, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario o dal Nota-	
	io, e riportato in apposito Libro.	
	ART. 27) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata alternativamente, a seconda di	
	quanto stabilito dall'Assemblea dei soci in occasione della	
	nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri,	
	da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo	
	il numero esatto che verrà determinato dall'Assemblea dei so-	
	ci in occasione della nomina.	
	L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato	
	o per il tempo stabilito dai soci, all'atto della sua nomina,	
	salvo revoca o dimissioni.	

	L'Amministratore Unico dovrà essere socio cooperatore, mentre	
	nel Consiglio possono essere nominati soci o non soci; in o-	
	gni caso la maggioranza sarà formata dai soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai	
	soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.	
	L'Assemblea dei soci può stabilire un compenso a favore del-	
	l'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	ART. 28) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente,	
	se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina,	
	ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il	
	Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un	
	segretario, anche estraneo. Le decisioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno	
	tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con tele-	
	gramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono	
	fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'or-	

	dine del giorno;	
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Ita-	
	lia.	
	Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di televi-	
	deo-conferenza ove sia garantita la contestualità di discus-	
	sione e deliberazione.	
	II Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri	
	tranne che sull'accesso di nuovi soci per i quali è richiesta	
	l'unanimità. In caso di parità di voti la proposta si intende	
	respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono con-	
	statate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segreta-	
	rio.	
	ART. 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della so-	
	cietà e potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni	
	sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la	
	sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la	
	legge riserva espressamente ai soci.	
	In particolare l'Organo Amministrativo ha la facoltà di ac-	
	quistare e vendere beni mobili e immobili, contrarre mutui,	

	assumere obbligazioni di qualsiasi genere, transigere le liti	
	anche sotto forma di amichevole composizione, fare qualsiasi	
	operazione presso banche, istituti di credito, casse di ri-	
	sparmio ed uffici postali, presso uffici di debito pubblico e	
	della Cassa Depositi e Prestiti; acconsentire alla iscrizione	
	di ipoteche, postergazioni, riduzione e cancellazione delle	
	stesse, rinunciare ad ipoteche legali esonerando il Conserva-	
	tore del competente ufficio del Registro Immobiliare da re-	
	sponsabilità, in uno compiere tutto quanto occorre per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale e per l'adempimento ed e-	
	secuzione delle proprie deliberazioni e di quelle prese dal-	
	l'Assemblea.	
	L'Organo Amministrativo inoltre:	
	decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e	
	con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del co-	
	dice civile; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quo-	
	te della società nei limiti dell'art. 2529 del codice civile	
	e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal me-	
	desimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o	
	nega la cessione delle partecipazioni sociali comunicando al	
	socio il relativo provvedimento nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di	
	diniego dovrà essere motivato; ha i poteri concernenti il re-	
	cesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del codice civile. Il	
	tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni sopra richia-	

	mate anche di quanto previsto per ciascuna singola competenza	
	dal presente Statuto.	
	All'Organo Amministrativo, altresì, compete la nomina di di-	
	rettori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per	
	determinati atti o categorie di atti, come la determinazione	
	delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti impo-	
	sti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di	
	delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2382 del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	La rappresentanza della società, di fronte ai terzi od in	
	giudizio, spetterà all'Amministratore Unico o al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedi-	
	mento, al Vice Presidente.	
	ART. 30) COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi pre-	
	visti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice	
	civile.	
	Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 (tre) membri effe-	
	tivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sarà	
	nominato dall'Assemblea.	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono farsi a mezzo di	
	teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discus-	
	sione e deliberazione.	

	Il Collegio Sindacale, ove nominato e ove sia consentito dal-	
	la legge, esercita altresì il controllo contabile.	
	ART. 31) CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra	
	soci ed Organo Amministrativo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari;	
	sono devolute ad un Collegio arbitrale da incardinarsi e fun-	
	zionare in forza degli artt. 34-37 del Decreto Legislativo 17	
	gennaio 2003 n. 5, nonché in forza del presente articolo, ed	
	in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in ma-	
	teria di arbitrato rituale.	
	Il Collegio sarà composto da numero 3 (tre) membri nominati	
	dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricol-	
	tura e Artigianato della Provincia di Brindisi.	
	Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di 180 (cen-	
	tottanta) giorni dalla sua costituzione salvo una sola proro-	
	ga per i casi e con le formalità previste dalla vigente nor-	
	mativa.	
	Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni in-	
	derogabili di legge in materia.	
	ART.32) SCIoglimento	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'As-	

	semblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liqui-	
	datori determinandone poteri e compensi.	
	ART. 33) LIQUIDAZIONE	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risul-	
	terà dalla attività di liquidazione sarà devoluto come di se-	
	guito:	
	- a rimborso del capitale sociale;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	

	9. Le spese del presente atto e sue consequenziali e quelle	
	inerenti alla costituzione della cooperativa dell'importo	
	globale approssimativo di euro 1.000,00 (mille e zero cente-	
	simi) sono a carico della società medesima.	
	I componenti chiedono l'applicazione di tutti i benefici ed	
	agevolazioni fiscali previsti per le società cooperative so-	
	ciali dalle vigenti leggi.	
	Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto	
	prevalentemente con sistema elettronico a norma di legge, da	
	persona di mia fiducia e completato di mio pugno, che ho	
	quindi letto, ai componenti, i quali, dietro mia domanda, lo	
	hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e lo	
	hanno con me Notaio sottoscritto come per legge alle ore di-	
	ciotto e minuti trentacinque.	
	Consta di 8 (otto) fogli scritti su 32 (trentadue) pagine fin	